



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 14/08/2013**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2013, n. 550

Nomina Commissario liquidatore unico delle sopresse Comunità montane ai sensi della legge regionale 7 agosto 2013 n. 26.

### **IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 10 dicembre 2012 n. 36, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010 n. 5, con la quale vengono impartite nuove disposizioni in materia di riordino delle Comunità montane;

visto in particolare l'art. 2 della stessa legge regionale n. 36/2012 che introduce l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 con il quale sono dettate nuove norme in ordine alle procedure di liquidazione delle stesse Comunità montane;

visto altresì l'art. 29 della legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 che, ad integrazione dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2012, introduce il comma 2bis dell'art. 5bis della sopra richiamata l.r. n. 36/2008 il quale dispone che "ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata ai commi 1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle sopresse Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, i medesimi Commissari decadono previa nomina contestuale di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane";

considerato che tutti gli adempimenti previsti dall'art. 5bis, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/2008 come integrato e modificato, sono stati completati e che la relativa documentazione è stata formalmente presentata alla Regione Puglia;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

E' nominato, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 7 agosto 2013 n. 26, Commissario liquidatore di tutte le Comunità montane pugliesi sopresse ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 36/08 come modificato e integrato, il dott. Giuseppe MAROTTA, nato ad Anzano di Puglia il 14.09.1952 e residente a Foggia, via Vittime civili n. 110/A, in ragione della esperienza già maturata nell'attività di liquidazione della soppressa Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali a lui affidata con decreto del Presidente

della Giunta regionale 8 marzo 2010 n. 224, nonché della provata professionalità nel corso della stessa attività di liquidazione.

#### Art. 2

I Commissari già nominati con il compito di provvedere alle attività di liquidazione e ai compiti previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 36/08, con i decreti del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 2010 n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 e successive modifiche e integrazioni sono dichiarati decaduti dai rispettivi incarichi ai sensi dello stesso art. 29 della citata legge regionale n. 26/2013 e cessano la propria attività con l'insediamento del Commissario liquidatore unico di cui al precedente articolo 1.

#### Art. 3

Il Commissario liquidatore unico assume la rappresentanza legale delle sopresse Comunità pugliesi e adotta i provvedimenti e gli atti finalizzati al completamento delle attività per la loro liquidazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della più volte citata l.r. n. 36/2012, raccordandosi a tal fine con le strutture regionali competenti.

#### Art. 4

L'incarico del Commissario liquidatore cessa con l'estinzione delle Comunità montane sopresse.

#### Art. 5

Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture amministrative e del personale dipendente delle sopresse Comunità montane per l'espletamento delle attività connesse al suo incarico.

#### Art. 6

Il compenso del Commissario liquidatore per le attività commissariali è fissato nella misura doppia di quello spettante al Presidente della Comunità soppressa con il miglior trattamento economico; allo stesso Commissario sono anche corrisposti i rimborsi per le spese di viaggio, se e in quanto dovuti; i relativi oneri sono a carico dei bilanci delle Comunità medesime.

#### Art. 7

Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione Puglia.

Il presente decreto:

- sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione;
- sarà sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13 e notificato al Commissario nominato e ai Commissari decaduti.

Bari, 9 agosto 2013

BARBANENTE

---